

# REGOLAMENTO

**RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART.**

**113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

**con le modifiche apportate dal D.L.gs n. 56/2017**

*Edonidin*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<sup>1</sup>  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>Articolo 1</b> (Oggetto e finalità).....	3
<b>Articolo 2</b> (Soggetti interessati) .....	3
<b>Articolo 3</b> (Funzioni e attività oggetto degli incentivi) .....	3
<b>Articolo 4</b> (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta).....	5
<b>Articolo 5</b> (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti) .....	6
<b>Articolo 6</b> (Compatibilità e limiti di impiego).....	6
<b>Articolo 7</b> (Formazione professionale e strumentazione) .....	7
<b>Articolo 8</b> (Approvazione e proprietà degli elaborati).....	7
<b>Articolo 9</b> (Costituzione del fondo) .....	7
<b>Articolo 10</b> (Criteri di ripartizione del fondo) .....	10
<b>Articolo 11</b> (Erogazione delle somme) .....	10
<b>Articolo 12</b> (Coefficienti di riduzione).....	11
<b>Articolo 13</b> (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo).....	11
<b>Articolo 14</b> (Ricorsi e contestazioni) .....	12
<b>Articolo 15</b> (Applicazione) .....	12
<b>Articolo 16</b> (Disposizioni transitorie e di coordinamento).....	13
<b>Articolo 17</b> (Entrata in vigore e abrogazioni) .....	13
<b>Articolo 18</b> (Aggiornamento dinamico) .....	13
<b>Articolo 19</b> (Pubblicità e trasparenza) .....	13

**Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

**Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - a il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi particolare complessità<sup>1</sup>;
  - b i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici e/o amministrativi in rapporto alla singola funzione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

**Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a responsabile unico del procedimento;
  - b programmazione della spesa per investimenti;
  - c valutazione preventiva dei progetti;
  - d predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - e esecuzione dei contratti pubblici;
  - f direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g direzione dell'esecuzione;
  - h collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

---

<sup>1</sup> Parere Corte dei Conti Sezione Autonomie delibera n. 2/2019

i collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Nello specifico le attività vengono così ripartite:

a **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

È il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del servizio cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

È responsabile per le fasi:

- della programmazione della spesa per investimenti;
- della valutazione preventiva dei progetti;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

b **Collaboratori tecnici a supporto del R.U.P.**

È il personale tecnico destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

c **Collaboratori amministrativi a supporto del R.U.P.**

È il personale amministrativo destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

d **Verificatore progettazione.**

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs. 50/2016; per le soglie di pertinenza la validazione può essere di competenza del RUP.

e **Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione/verificatore della conformità/certificatore di regolare esecuzione**

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

f **Direttore dei lavori**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare, che può essere coadiuvato da:

• *Direttore operativo*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

• *Ispettore di cantiere*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

g **Responsabile coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore, che può essere coadiuvato da:

• *Direttore operativo*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

- *Ispettore di cantiere*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

**h Collaudatore /certificatore di regolare esecuzione.**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le attività concernenti la progettazione, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

**Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. Il Dirigente del Servizio nomina il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento scegliendolo tra i dipendenti avendone i requisiti di legge garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. Il Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/ della fornitura, istituisce con propria determinazione il gruppo di lavoro.
4. Qualora nel gruppo di lavoro sia coinvolto personale afferente a servizi diversi da quello che acquisisce il bene/servizio/lavoro dovrà essere chiesto il nulla osta del relativo dirigente.
5. Qualora l'espletamento della gara sia delegato al servizio appalti (dalla determina di approvazione degli atti di gara alla stipula del contratto):
  - a) Il dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/della fornitura, adotta, su proposta del RUP, la determinazione a contrarre e trasmette al dirigente del servizio appalti, unitamente all'istruttoria, tutta la documentazione utile sulla base della quale verranno redatti gli atti di gara;
  - b) il dirigente del servizio appalti individua il gruppo di lavoro incaricato di tale singola fase con atto formale e lo trasmette al dirigente che indice la gara ai fini dell'impegno di spesa.
  - c) chiuso il procedimento di gara con l'avvenuta stipula del contratto, il dirigente dell'ufficio appalti trasmette unitamente al fascicolo di gara in formato digitale, l'attestazione relativa all'esecuzione, da parte del personale incaricato, delle attività di propria pertinenza.
  - d) Il dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio/della fornitura ricevuta la suddetta attestazione provvede alla liquidazione dei compensi incentivanti previsti dal presente Regolamento.

6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti individuati assumono la responsabilità dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

**Articolo 5 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)**

1. Nel caso in cui non siano disponibili le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e vengono ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
5. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

**Articolo 6 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. A tal fine, l'ufficio stipendi comunica tempestivamente al dirigente competente alla liquidazione, l'avvenuto raggiungimento di tale limite da parte del personale interessato.
3. Qualora gli incentivi per dipendente calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 2, la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

**Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, la Stazione Appaltante:



- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente all'amministrazione le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

#### ***Articolo 8 (Approvazione e proprietà degli elaborati)***

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### ***Articolo 9 (Costituzione del fondo)***

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nell'atto che approva il quadro economico dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
- a per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- alla promozione dell'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
  5. Nei quadri economici degli interventi è altresì ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
  6. Nel caso in cui l'appalto sia finanziato con stanziamenti regionali/ministeriali/europei e il finanziamento non sia sufficiente a coprire l'importo destinato agli incentivi, la parte mancante potrà essere integrata con fondi del bilancio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  7. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 5.000.000	2%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.0000	1,8%
oltre euro 10.000.000	1,4%

**TABELLA B) SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00 (nel caso sia nominato un DEC)*	2%
oltre euro 500.000,00: - per la parte fino a euro 500.000,00 - per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

(\*) Linee Guida Anac n. 3/2016, par. 10.2:

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
10. La misura del fondo può essere maggiorata fino a un massimo del 2% di quella relativa alla corrispondente classe di importo nei seguenti casi:
  - lavori di importo superiore a euro 15.000.000,00  
caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche;
  - servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00  
caratterizzate da: interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
12. Nell'affidamento mediante concessione, il fondo è alimentato solo nel caso in cui si abbia certezza circa le risorse economiche da impiegare, ad esempio con l'utilizzo di finanziamenti regionali o con l'impiego di somme accantonate da precedenti piani finanziari. Per le percentuali di applicazione si farà riferimento alla Tabella A nel caso di concessione di lavori, o di affidamento diretto di lavori al concessionario, mentre si farà riferimento alla Tabella B nel caso di concessione di servizi. Valgono comunque, per analogia, tutte le previsioni relative ai lavori ed ai servizi.
13. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

#### ***Articolo 10 (Criteri di ripartizione del fondo)***

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1, 2 e 3. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
3. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nelle tabelle allegate.

### **Articolo 11 (Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione del servizio o della fornitura, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

### **Articolo 12 (Coefficienti di riduzione)**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

### **Articolo 13 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)**

1. Il Dirigente nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), applica le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - a Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività (quando la gara è delegata all'ufficio appalti, la valutazione e la certificazione del lavoro

svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati della fase di affidamento è svolta dal dirigente di tale servizio).

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

b Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

La liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio competente alla realizzazione del lavoro/affidamento del servizio o fornitura, avviene:

a) per le attività svolte nella fase di programmazione, verifica e affidamento per l'intera quota, **entro trenta giorni** dalla stipula del contratto. L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, per l'intera quota, **entro trenta giorni** dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità. L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento, fatta salva la quota spettante ai sensi della precedente lettera a), per l'intera quota, dopo l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture). L'atto di liquidazione è **contestuale** per tutti i soggetti del gruppo di lavoro coinvolto in tali fasi.

La liquidazione delle attività svolte in fase esecutiva non può essere effettuata prima della liquidazione delle attività svolte in fase di programmazione, verifica e affidamento.

Il pagamento degli incentivi deve essere effettuato nella mensilità successiva a quella in cui viene adottato l'atto di liquidazione.

L'atto di liquidazione, comprensivo di eventuali allegati, è pubblico.

**Articolo 14 – (Ricorsi e contestazioni)**

Eventuali contestazioni sulle quote di incentivo assegnate possono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'attribuzione, al dirigente del servizio di appartenenza che, sentiti gli interessati, procede all'approvazione definitiva delle quote. In caso di assenza del dirigente, le eventuali contestazioni sono indirizzate al Segretario Generale ai fini dell'individuazione di altro dirigente che provvede in merito.

**Articolo 15 (Applicazione)**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
2. Ai fini della liquidazione degli incentivi per le gare indette nel periodo compreso tra il 19/04/2016 e l'approvazione del presente regolamento, è necessaria l'adozione di un atto formale di ricognizione dei componenti dei gruppi di lavoro da parte del dirigente preposto alla realizzazione del lavoro/all'acquisizione della fornitura o del servizio, sentito il RUP per i componenti dell'ufficio proponente e il dirigente del servizio appalti per la fase dell'affidamento ove ricorra il caso.

**Articolo 16 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 08.01.2010.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 170 del 19.11.2015.
3. Gli incentivi relativi alla progettazione maturati in vigenza del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 saranno assoggettati ad apposita disciplina con separato atto.
4. Le attività svolte nel periodo di efficacia del citato Decreto Legge che non davano più luogo ad incentivazione saranno corrispondentemente decurtate.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

**Articolo 17 (Entrata in vigore)**


1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva e per il periodo decorrente dal 19 aprile 2016.

**Articolo 18 (Aggiornamento dinamico)**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la norma di rango superiore.

**Articolo 19 (Pubblicità e trasparenza)**

1. Il presente Regolamento e le determinazioni dirigenziali che attribuiscono l'incentivo, sono pubblicati sul Sito Ufficiale del Comune di Carbonia, nella Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".
2. Il dirigente del Servizio competente in materia di contabilità del Personale, sulla base dei dati allo stesso trasmessi dai dirigenti interessati, provvede alla pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di una scheda annuale riepilogativa degli incentivi erogati.

A handwritten signature consisting of two distinct, stylized parts, one above the other.A handwritten signature in cursive script, with the name 'Gianfranco' written below it.A handwritten signature in cursive script, appearing to be 'Francesco'.

**Tabella 1 – Ripartizione del fondo per realizzazione di opere e lavori**

Funzione affidata	Fase di programmazione	Fase di verifica	Fase di affidamento	Fase di esecuzione	Totale per fasi
Responsabile del procedimento	1,00%				1,00%
		12,00%	4,00%	15,00%	31,00%
Verificatore progettazione		4,00%			4,00%
Direzione Lavori (ivi incluso il coordinamento della sicurezza per la fase di esecuzione e l'eventuale attività di direttore operativo e di ispettore di cantiere)*				28,00%	28,00%
<i>Direttore Lavori</i>				27,00%	
<i>Direttore Operativo</i>				0,50%	
<i>Ispettore di cantiere (CSE)</i>				0,50%	
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione**				12,50%	12,50%
Collaboratori tecnici (1)***	0,10%	4,00%	1,00%	1,90%	7,00%
Collaboratori giuridico/amministrativi (2)***	0,10%	4,90%	6,00%	5,50%	16,50%
<b>TOTALE</b>	<b>1,20%</b>	<b>24,90%</b>	<b>11,00%</b>	<b>62,90%</b>	<b>100,00%</b>

\* In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 27%; Direttore operativo 0,5%; Ispettore di cantiere/Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 0,5%. \*\* Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 12,50% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo. \*\*\*Comprendono i collaboratori tecnici e/o amministrativi a supporto del RUP e delle altre figure.

(1) nel caso siano previsti espropri, nella fase di verifica, dalla quota del 4% viene stralciata la percentuale dell'1,25% destinata ai collaboratori dell'ufficio espropri

(2) In caso di gara espletata dall'Ufficio Appalti, relativamente alla fase di affidamento, se le attività di materiale redazione della determinazione di indizione e/o di caricamento degli avvalimenti sul portale ANAC non vengono effettuate dal gruppo di lavoro dell'ufficio Appalti, sono stralciate dalla quota del 6% le seguenti percentuali: 0,1% destinato al personale che redige la determinazione e 0,2% destinato al personale che carica i documenti di avvalimento



<b>Tabella 2 - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi</b>				
<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase affidamento</b>	<b>Fase esecuzione</b>	<b>Totale per fasi</b>
<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>1,0%</b>			<b>1,0%</b>
		<b>15,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>30,0%</b>
<b>Direttore dell'esecuzione</b>			<b>30,0%</b>	<b>30,0%</b>
<b>Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione</b>			<b>13,0%</b>	<b>13,0%</b>
<b>Collaboratori tecnici</b>	<b>0,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>10,2%</b>
<b>Collaboratori amministrativi*</b>	<b>0,3%</b>	<b>10,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>15,8%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1,6%</b>	<b>29,4%</b>	<b>69,0%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) In caso di gara espletata dall'Ufficio Appalti, relativamente alla fase dell'affidamento, se le attività di materiale redazione della determinazione di indizione e/o di caricamento degli avvalimenti sul portale ANAC non vengono effettuate dal gruppo di lavoro dell'ufficio Appalti, sono stralciate dalla quota del 10% le seguenti percentuali: 0,1% destinato al personale che redige la determinazione e 0,2% destinato al personale che carica i documenti di avvalimento

<b>Tabella 3 - Ripartizione del fondo per la fornitura di beni</b>				
<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase affidamento</b>	<b>Fase esecuzione</b>	<b>Totale per fasi</b>
<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>1,0%</b>			<b>1,0%</b>
		<b>17,5%</b>	<b>17,5%</b>	<b>35,0%</b>
<b>Direttore dell'esecuzione</b>			<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>
<b>Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione</b>			<b>13,0%</b>	<b>13,0%</b>
<b>Collaboratori tecnici</b>	<b>0,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,5%</b>	<b>10,2%</b>
<b>Collaboratori amministrativi*</b>	<b>0,3%</b>	<b>10,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>15,8%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1,6%</b>	<b>31,9%</b>	<b>66,5%</b>	<b>100,0%</b>

(\*) In caso di gara espletata dall'Ufficio Appalti, relativamente alla fase di affidamento, se le attività di materiale redazione della determinazione di indizione e/o di caricamento degli avvalimenti sul portale ANAC non vengono effettuate dal gruppo di lavoro dell'ufficio Appalti, sono stralciate dalla quota del 10% le seguenti percentuali: 0,1% destinato al personale che redige la determinazione e 0,2% destinato al personale che carica i documenti di avvalimento